

L. 7 novembre 2000, n. 327.

Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

1. Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro. **(1)**

2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, e dal *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157*, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

(1) Il costo orario del lavoro è stato determinato:

- per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio 2000, luglio 2000, gennaio 2001 e febbraio 2001, con *D.M. 9 marzo 2001* (Gazz. Uff. 2 aprile 2001, n. 77); a valere da gennaio e novembre 2004, con *D.M. 15 settembre 2004* (Gazz. Uff. 13 ottobre 2004, n. 241); a valere dal mese di novembre 2005, con *D.M. 1° giugno 2005* (Gazz. Uff. 1° luglio 2005, n. 151).

- per i dipendenti da aziende esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2001, con *D.M. 2 maggio 2001* (Gazz. Uff. 1° giugno 2001, n. 126), riferito al mese di maggio 2003, settembre 2003 e novembre 2003, con *D.M. 21 luglio 2003* (Gazz. Uff. 22 agosto 2003, n. 194), riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2004, con *D.M. 28 aprile 2004* (Gazz. Uff. 24 maggio 2004, n. 120), riferito al mese di gennaio 2005, con *D.M. 12 aprile 2005* (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96) e, riferito ai mesi di luglio, settembre e ottobre 2005, con *D.M. 27 ottobre 2005* (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 273);

- per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti con *D.M. 6 settembre 2001* (Gazz. Uff. 7 settembre 2001, n. 208);

-
- per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale con *D.M. 30 ottobre 2001* (Gazz. Uff. 20 novembre 2001, n. 270), con *D.M. 7 agosto 2002* (Gazz. Uff. 30 settembre 2002, n. 229), con *D.M. 28 aprile 2004* (Gazz. Uff. 24 maggio 2004, n. 120) e con *D.M. 27 luglio 2005* (Gazz. Uff. 17 agosto 2005, n. 190);
 - per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, riferito al mese di giugno 2001, con *D.M. 7 novembre 2001* (Gazz. Uff. 23 novembre 2001, n. 273, S.O.), a valere dal 1° giugno 2002, con *D.M. 19 luglio 2002* (Gazz. Uff. 17 settembre 2002, n. 218, S.O.), a valere dal 1° luglio 2003, con *D.M. 10 ottobre 2003* (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 257, S.O.), a valere dal 1° luglio 2004, con *D.M. 5 luglio 2004* (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182, S.O.) e, a valere dal 1° maggio 2005, con *D.M. 16 giugno 2005* (Gazz. Uff. 11 luglio 2005, n. 159, S.O.);
 - per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto con *D.M. 27 febbraio 2002* (Gazz. Uff. 30 marzo 2002, n. 76), con *D.M. 22 gennaio 2003* (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40) e con *D.M. 16 febbraio 2006* (Gazz. Uff. 14 marzo 2006, n. 61);
 - per gli operai addetti al carico e scarico presso l'Amministrazione della difesa con *D.M. 12 marzo 2002* (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 96), con *D.M. 22 gennaio 2003* (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40), con *D.M. 11 marzo 2004* (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87) e con *D.M. 28 luglio 2005* (Gazz. Uff. 22 agosto 2005, n. 194);
 - per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche, a valere da giugno 2002, con *D.M. 19 luglio 2002* (Gazz. Uff. 20 agosto 2002, n. 194);
 - per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti con *D.M. 10 ottobre 2003* (Gazz. Uff. 30 ottobre 2003, n. 253) e con *D.M. 12 luglio 2004* (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 181);
 - per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» con *D.M. 21 marzo 2001*, con *D.M. 13 novembre 2003*, con *D.M. 12 luglio 2004* e con *D.M. 28 luglio 2005*;
 - per il personale dipendente da imprese artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con *D.M. 12 luglio 2004* (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 181);
 - per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, con *D.M. 13 aprile 2005* (Gazz. Uff. 24 maggio 2005, n. 119, S.O.);
 - per i dipendenti da aziende del settore turismo-comparto aziende alberghiere, con *D.M. 14 settembre 2005* (Gazz. Uff. 5 ottobre 2005, n. 232).
-